



GIUNTA REGIONALE
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
SINTESI AGGIORNAMENTO
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PNA
(Determ.ne A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015)
AGGIORNAMENTO DEL PTPC 2016/2018 -
ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI


Dott. Domenico Madonna
Responsabile Ufficio "Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale"



Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015



- Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha adottato l'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera n. 72/2013 per:
 - a) fornire indicazioni e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
 - b) dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti da parte dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenz.ne della corruz.ne e della trasp. (RPCT);



c) adeguare il PNA agli interventi normativi più recenti.

Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto il trasferimento delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, la riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP);




- d) offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni per apportare correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico;
- e) poter indicare misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.

In proposito nuove sanzioni sono state previste dall'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in caso di mancata adozione dei PTPC e dei PTTI o dei Codici di comportamento (sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei suddetti atti).




CARATTERI GENERALI DELL'AGGIORNAMENTO




□ Continuità con il PNA

- L'Aggiornamento del PNA si pone in continuità con il PNA in vigore, approvato con delib. ANAC n. 72/2013;
- Nel 2016, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA prevista dalla l. 124/2015 (cd. Riforma Madia), sarà necessario adottare un nuovo PNA, con validità per il successivo triennio 2016-2018. Nelle more, i soggetti tenuti all'adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione devono applicare, il PNA, alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nel presente Aggiornamento.



CARATTERI GENERALI DELL'AGGIORNAMENTO



□ Nozione di corruzione (in senso ampio).

- Comprende le situazioni nelle quali si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
- Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo il reato di corruzione ed il complesso dei reati contro la P.A. ma anche situazioni in cui venga in evidenza il malfunzionamento dell'amministrazione, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell'interesse pubblico a causa del condizionamento improprio da parte di *interessi particolari* (portatori di interessi esterni).
- Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità della P.A. e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.



CARATTERI GENERALI DELL'AGGIORNAMENTO



□ Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi.


- Tutte le aree di attività, intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC, devono essere analizzate ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento;



CARATTERI GENERALI DELL'AGGIORNAMENTO



- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amm.va.
 - A questo fine il PTPC non è solo il complesso di misure che il PNA impone, ma è anche il complesso delle misure che autonomamente ogni amm.ne o ente adotta;
 - Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra il PTPC e il Piano della performance, sotto due profili:
 - a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
 - b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati alle strutture e ai loro dirigenti.



CARATTERI GENERALI DELL'AGGIORNAMENTO



□ Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione.

- La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. N. 33/2013 e sulle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, deve individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.



AMBITO SOGGETTIVO

A seguito delle importanti novità legislative (art. 11 d.lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 24-bis del d.l. 90/2014) e introdotte con le linee guida approvate con la determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015 i soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione ed al rispetto degli obblighi di pubblicazione sono:

A. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

B. SOCIETA', ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI

C. SOCIETA', E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATI SOLO PARTECIPATI

Le linee guida di cui alla determinazione A.N.AC. n. 8 del 17/6/2015 hanno chiarito le tipologie di società ed enti tenuti al rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.



Processo di adozione del PTPC: I SOGGETTI INTERNI

L'Aggiornamento specifica le diverse figure che intervengono nella formazione del PTPC:

- A.** ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO;
- B.** RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT);
- C.** VERTICI AMMINISTRATIVI (Direttori-Dirigenti);
- D.** RESPONSABILI DEGLI UFFICI E PERSONALE DIPENDENTE;
- E.** ORGANISMO INDIP. DI VALUTAZIONE (O.I.V.);
- F.** UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD);
- G.** SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE;
- H.** SERVIZIO INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.).



Processo di adozione del PTPC: I SOGGETTI INTERNI



A. RUOLO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO:

- Nomina del RPCT;
- Adozione del PTPC e del PTTI su proposta del RPCT nei termini prefissati dalla normativa;
- Adotta il codice di comportamento, su proposta del RPCT.

I componenti degli organi di indirizzo possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione dei suddetti documenti.



B. CENTRALITA' DEGLI RPCT (Resp prev corruz e traspa)

B.1 Nomina

-Nelle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI *il RPCT* deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio. Nella Regione Abruzzo il RPCT è il Direttore Generale Avv. Cristina Gerardis (nominata con DGR n. 839 dell'11/12/2014).

-Nelle SOCIETA', E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATI SOLO PARTECIPATI

-le funzioni di RPCT sono affidate, con nomina del CDA o altro organo con funzioni equivalenti, ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. Se la società è priva di dirigenti, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

-La nomina del RPCT deve essere comunicata all'A.N.AC.





B.2 Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT:

- all'art. 1, co. 9, lett. c) della L. 190/2012 è disposto che il PTPC preveda gli «*obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*».

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti già nella fase di formazione del PTPC e, poi nelle fasi di verifica dell'attuazione delle misure adottate

(utile si rivela anche l'introduzione nel Codice di comportamento dei dipendenti della G.R. dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare).



B.3 Compiti del RPCT:

Compete al Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- la proposta di adozione del PTPC e del PTTI e relativi aggiornamenti all'Organo di indirizzo politico, previa consultazione degli utenti interni ed esterni e la conseguente pubblicazione sul sito istituzionale della G.R.;
- la proposta di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale e relativi aggiornamenti all'Organo di indirizzo politico, previa consultazione degli utenti interni ed esterni e previo parere dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.);
- il monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento approvato dall'Organo di indirizzo politico;
- la definizione di appropriate procedure per selezionare e formare dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- la verifica dell'efficace attuazione del PTPC;
- la verifica, di intesa con i dirigenti competenti, in ordine all'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- la verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e la contestazione dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.





B.4 Responsabilità del RPCT:

- La L. 190/2012 prevede, in capo al RPCT, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della P.A. - Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di aver proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

B.5 Eventuali referenti del RPCT:

- I referenti del RPCT devono essere individuati nel PTPC (*Direttori, Dirigenti, Uffici di supporto e referenti appositamente individuati*). Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, i referenti devono svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, affinché abbia elementi e riscontri per la formazione, il monitoraggio del PTPC e per l'attuazione delle misure in esso contenute.



C. VERTICI AMMINISTRATIVI:

La collaborazione dei *Direttori dei Dipartimenti, dei Responsabili dei Servizi autonomi, dei Dirigenti dei Servizi e dei Responsabili di Ufficio* è fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta i PTPC di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi definiti.

I suddetti responsabili sono tenuti a:

- partecipare al processo di gestione del rischio ciascuno per l'area di rispettiva competenza;
- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- attuare e monitorare le misure individuate nel PTPC;
- a proporre eventuali modifiche e aggiornamenti;




D. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E PERSONALE DIPENDENTE:

In base al PNA il coinvolgimento dei Responsabili degli uffici e dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, co. 14, della L. 190/2012);

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPC, delle relative misure e per la condivisione dell'obiettivo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del codice di comportamento.

Il coinvolgimento è assicurato:

- a) con la partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) con la partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione delle misure.



E. Ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)


L'O.I.V. svolge, all'interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni (art. 14 del d. lgs. n. 150/2009).

Ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di *performance* organizzativa ed individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Esprime parere preventivo sul Codice di comportamento e sui relativi aggiornamenti.



F. UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD).



L'UPD nella Regione Abruzzo è incardinato nel Servizio Risorse Umane e svolge i seguenti compiti:

- svolge tutte le funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165/2001;
- collabora nella predisposizione degli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti della G.R.;
- provvede all'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento;
- cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate;
- assicura le garanzie di cui all'art. 54-bis del d.lgs. N. 165/2001, in raccordo con il RPCT; (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- effettua il monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento e quanto espressamente richiesto dal Codice stesso.





G. SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.

nella Regione Abruzzo è incardinato nel Dipartimento Risorse e Organizzazione e svolge i seguenti compiti:


- collabora con il RPCT in relazione alle attività connesse alla formazione;
- collabora con il RPCT alla predisposizione degli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti della G.R. anche attraverso il supporto del UPD;
- provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi;
- garantisce il necessario collegamento tra il Piano Anticorruzione (PTPC), il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ed altri strumenti di programmazione, relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed agli obblighi di pubblicazione di propria competenza anche in raccordo con il RPCT.



H. SERVIZIO INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.).

nella Regione Abruzzo è incardinato nella Direzione Generale e svolge i seguenti compiti:

- garantisce il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione della sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale della Regione Abruzzo e della sezione «*Amministrazione aperta - trasparenza*» nell'area intranet in raccordo con il RPCT e gli uffici di supporto del medesimo;
- provvede alla pubblicazione, nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale della Regione Abruzzo di specifici atti e documenti che le strutture regionali trasmettono nelle modalità indicate dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTTI (es. tabelle, format e link di riferimento).



Ruolo strategico della formazione

L' A.N.AC: con la determ. n. 12/2015 prevede una formazione più mirata considerando due profili:

-sotto il 1° profilo la formazione deve riguardare tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: *RPCT, Organo di indirizzo, Titolari di uffici di diretta collaborazione, Titolari di incarichi di vertice, Referenti, Responsabili degli uffici e i dipendenti;*

-sotto il 2° profilo la formazione deve riguardare tutte le diverse fasi inerenti l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione :

- *l'analisi del contesto esterno e interno;*
- *la mappatura dei processi;*
- *l'individuazione e la valutazione del rischio;*
- *l'identificazione delle misure.*



Miglioramento del processo di gestione del rischio



Cosa si intende per gestione del rischio?

- *Nel PNA (delib. ANAC n. 72/2013)* per «gestione del rischio» si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.
- I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010. Nell'Allegato 6 al PNA sono indicati i principi che dovrebbero essere seguiti da ciascuna organizzazione che voglia attuare una gestione del rischio efficace. Il modello per la redazione del PTPC e per la mappatura dei processi, approvato con DGR n. 863/2013, tiene conto di tali principi;
- La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPC è il **MEZZO PER ATTUARE LA GESTIONE DEL RISCHIO.**



Miglioramento del processo di gestione del rischio



Con l'aggiornamento del PNA l'A.N.AC. Precisa alcuni principi generali nonché fornisce precise indicazioni metodologiche per una efficace gestione del rischio di corruzione.

Ai fini di una migliore impostazione e realizzazione del processo di *gestione del rischio* l'A.N.AC. raccomanda di tener conto dei **principi** di seguito indicati, in gran parte già contenuti nell'allegato 6 del PNA (*Delib. 72/2013*).

In particolare la gestione del rischio di corruzione:

- a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- b) è realizzata assicurando il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione individuate nel PTPC con gli obiettivi inseriti nel Piano delle *performance*;
- c) è un processo di miglioramento continuo e graduale che deve tendere alla completezza e al massimo rigore nell'analisi, valutazione e trattamento del rischio e deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi di prevenzione.



Miglioramento del processo di gestione del rischio



Le *indicazioni metodologiche* per la realizzazione del processo di gestione del rischio, riguardano:

1. ANALISI DEL CONTESTO (esterno e interno)

a) Analisi del contesto esterno

Ha come obiettivo quello di evidenziare che le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, (ad es.: variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio), possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Le variabili che possono deviare l'analisi dalla cura dell'interesse pubblico sono individuate nei fattori legati al territorio di riferimento, alle relazioni e alle possibili influenze poste in essere dai cd. «*portatori e rappresentanti di interessi esterni, particolari*» (al riguardo la R.A. si è dotata di una misura di regolazione dei rapporti con detti portatori con la L.R. 61/2010). Si consideri ad es. un'amm.ne collocata in un territorio con la presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso.



Miglioramento del processo di gestione del rischio



b) Analisi del contesto interno

Riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa;

- L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta dalla pubblica amministrazione venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, per identificare aree che risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi;
- Per questo motivo è necessario andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "**obbligatorie**", in quanto vi sono attività riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.




E' comunque necessario svolgere l'attività di mappatura dei processi effettuando l'analisi in primo luogo sulle aree di rischio definite "Aree obbligatorie" (vedi All. 2 al PNA e art. 1,co. 16 L. 190/2012):

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento lavori, servizi e forniture;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera).

A queste la determina A.N.AC. n. 12/2015 aggiunge ulteriori aree con Alto livello di probabilità di eventi rischiosi:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenziosi.

Queste aree, insieme a quelle definite "obbligatorie" sono denominate d'ora in poi "Aree generali".



Oltre alle *"aree generali"* ogni amm.ne ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere ulteriori aree di rischio che d'ora in poi sono definite *"aree di rischio specifiche"*.


Esse si differenziano da quelle generali in quanto sono legate alle caratteristiche tipologiche delle Amministrazioni e degli enti.

Concorrono all'individuazione delle *aree di rischio specifiche*, insieme alla mappatura dei processi:

- Le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di Appartenenza;
- Incontri o altre forme di interazione con i responsabili degli uffici (dirigenti, funzionari P.O.);
- Incontri con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già individuate da altre amm.ni similari.

Per le Regioni a titolo esemplificativo: la pianificazione e gestione del territorio; la regolazione in ambito sanitario; la programmazione e Gestione dei fondi europei.

Nel settore sanitario: attività libero professionista; rapporti contrattuali con privati accreditati; farmaceutica, altre tipologie quali la ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero.



2. LA MAPPATURA DEI PROCESSI



- Per **PROCESSO** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando le risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amm.ne (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amm.ne può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amm.ni (vedi PNA, All.1 par.B.1.2.1., pag.24). Esempificazioni dei Processi sono indicate nell'All. B al PTPC 2015-2017.
- Il concetto di **PROCESSO** è più ampio di quello di **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO** (l. 241/1990). Il procedimento amministrativo è una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento/atto amministrativo finale. Esso definisce l'azione dell'amministrazione pubblica nel perseguimento del pubblico interesse e la vincola al rispetto di regole preordinate. E' supervisionato dal responsabile del procedimento amministrativo.



□ La rilevazione dei procedimenti amm.vi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi (Mappatura).

Pertanto è necessario che le P.A.ed enti, qualora non lo abbiano già fatto, completino già in occasione del PTPC 2016-2018 la mappatura dei procedimenti. Si rammenta che la ricognizione dei procedimenti e l'individuazione dei loro principali profili organizzativi oltre ad essere stata prevista dalla L. 241/90, è oggetto di specifici obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. N. 33/2013 (cd.monitoraggio dei tempi procedimentali).

LA MAPPATURA DEI PROCESSI è una rilevazione, finalizzata a individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente ai fini dell'individuazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.


- L'**OBIETTIVO** è che le amm.ni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi.
- Per l'individuazione di ciascun processo è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi sono:
 - l'indicazione dell'origine del processo (input);
 - l'indicazione del risultato atteso (output);
 - l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato (le fasi, i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi).



3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO


E' la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e ponderato.

a) **Identificazione del rischio:** è opportuno prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (Interne: es. procedimenti disciplinari, segnalazioni (whistleblowing), ricorsi amministrativi, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici (dirigenti, P.O.) e con il personale; Esterne: es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). Una lista esemplificativa di possibili rischi è illustrata nell'Allegato 4 al PNA (delib. ANAC 72/2013);



b) Analisi del rischio: consiste nel comprendere le cause del verificarsi di eventi rischiosi e quindi individuare le misure di prevenzione più idonee per prevenirli. A titolo esemplificativo alcune cause che favoriscono il verificarsi di eventi rischiosi sono:

- mancanza di controlli;*
- mancanza di trasparenza;*
- eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento;*
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.(segue)*





- In effetti *l'analisi del rischio* consiste nella Valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (*probabilità e impatto*); l'analisi del rischio permette la determinazione del livello di rischio che è rappresentato da un valore numerico.
- *I criteri* attraverso i quali è possibile stimare il valore della probabilità e dell'impatto sono indicati nella Tabella Allegato 5 al PNA.
- Il valore della *probabilità* e quello dell'*impatto* devono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il *livello di rischio del processo* (basso - medio - alto).



c) Ponderazione del rischio: consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi effettuate e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di stabilire le priorità e l'urgenza di trattamento degli stessi.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento del rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.



4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- E' la fase del processo di gestione del rischio tesa ad individuare e valutare i correttivi, le misure e le modalità più idonee a prevenire, contenere, ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione.
- Nel PTPC non devono essere inserite soltanto le cd. *Misure obbligatorie*, ma anche quelle cd. *ulteriori* previste nel PNA.
- L'efficacia di una misure dipende dalla sua capacità di incidere sulle cause degli eventi rischiosi.



L'aggiornamento al PNA (delib. N. 12/2015) elenca le seguenti tipologie di misure (generali o specifiche):

- Misure di controllo;
- Misure di trasparenza;
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- Misure di regolamentazione;
- Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione delle strutture;
- Misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- Misure di formazione;
- Misure di rotazione;
- Misure di disciplina del conflitto di interessi;
- Misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (portatori di interessi esterni-lobbies);



Affinché la misura di trattamento del rischio sia concreta ed efficace deve rispondere a tre requisiti:

a) Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.

Se l'analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso è favorito dalla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà essere *l'attivazione di una procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.*

Se invece l'analisi ha evidenziato che l'evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, *la rotazione* potrebbe essere una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo;




b) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.

Consiste nella capacità di attuazione delle misure da parte dell'amministrazione. L'eventuale impossibilità di attuarle deve essere motivata, come, ad es. nel caso *dell'impossibilità di effettuare la rotazione* dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica o di un'unica professionalità competente per il processo di riferimento.

c) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche dell'amm.ne. Il PTPC deve contenere un numero significativo di misure specifiche, per attuare la strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari dell'amministrazione stessa.



5. MONITORAGGIO DEL PTPC E DELLE MISURE



- *Monitoraggio del PTPC*

E' necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di identificare i processi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Le risultanze del monitoraggio sono evidenziate all'interno del PTPC nonché nella relazione annuale del RPCT.

- *Monitoraggio sull'Attuazione delle misure*

Il RPCT effettua il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. E' opportuno prevedere almeno una verifica infrannuale per consentire i necessari correttivi in caso di criticità emerse o scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!

